

**F.A.Q. - Frequently Asked Questions
PROGRAMMAZIONE CSV 2023**

1. Entro il 31/12/2022 è necessario compilare - all'interno della piattaforma *Gestionale CSV* - anche le Schede relative alle Attività ammesse a finanziamento nel 2022, o in anni precedenti, e che il CSV prevede di proseguire/concludere nel 2023?

No, la programmazione 2023 deve contenere Schede relative ad Attività previste per il 2023 e non ancora ammesse a finanziamento.

Le Schede relative ad Attività ammesse a finanziamento nel 2022, o in anni precedenti, dovranno essere compilate solo in fase di rendicontazione, una volta terminate.

Le Schede relative alle Attività ammesse a finanziamento nel 2022, o in anni precedenti, e concluse entro il 31/12/2022, dovranno essere compilate nella rendicontazione 2022, indicando, nel campo *“tempistiche e cronoprogramma”*, che l'attività è conclusa.

2. Come si compila, nel Preventivo di gestione, la voce «Totale» della cella *Extra 2 Residui vincolati da esercizi precedenti?*

Nella fase previsionale, la voce «Totale» della cella *Extra 2* del Preventivo di gestione indica la stima delle risorse FUN vincolate al 31.12.2022, sia per completamento azioni sia per altre finalità.

In particolare, le risorse vincolate per completamento azioni sono risorse FUN relative ad Attività già ammesse a finanziamento ma non ancora concluse entro il 31.12.2022; quelle vincolate per altre finalità sono risorse FUN vincolate per ragioni diverse dal completamento delle Attività.

I due importi stimati, eventualmente rilevati, possono essere indicati anche separatamente nella cella *Extra 2* del Preventivo di gestione.

Per una maggiore chiarezza della programmazione presentata, sarebbe utile che i CSV allegassero, all'interno della piattaforma *Gestionale CSV*, nella sezione *Documenti*, un elenco con l'indicazione di ciascuna voce di residui vincolati, con le seguenti informazioni:

Per le risorse vincolate al completamento azioni:

- l'Area di riferimento dell'attività e il titolo;
- l'annualità in cui l'attività è stata ammessa a finanziamento e l'importo;
- l'indicazione se si tratta di attività già iniziata o meno, con le motivazioni del rinvio;
- l'importo residuo, o stimato, al 31.12.2022, e l'importo eventualmente previsto per il 2023.

Per le risorse vincolate per altre finalità le risorse vincolate al completamento azioni:

- denominazione del fondo, anno di costituzione, importo residuo, o stimato, al 31.12.2022.

Si riporta di seguito un caso, a mero titolo esemplificativo:

Totale Extra 2, Residui vincolati da esercizi precedenti = 7.400 €

di cui utilizzo nel 2023 = 400 €

1. *Area consulenza – “Consulenza specialistica Statuti” – 2.000 € ammessi a finanziamento nel 2019 – attività non iniziata perché venuto meno il bisogno in corso d'anno;*
2. *Area Informazione e comunicazione – “Sportello informavolontari” – 1.000 € ammessi a finanziamento nel 2022 – attività iniziata nel 2022 – stima importo speso al 31.12.2022 = 600 € – stima importo residuo per la conclusione dell'attività nel 2023 = 400 €;*
3. *Fondo rischi costituito nel 2015; importo residuo = 5.000 €.*

3. Quando si deve selezionare l'elemento "Risorse miste" nella Scheda Attività e nella Scheda Oneri di Supporto Generale (campo "5. Risorse")?

Sia in fase di programmazione sia in fase di rendicontazione, è possibile selezionare l'elemento "Risorse miste" quando le Attività programmate/rendicontate sono finanziate con risorse appartenenti esclusivamente a una delle seguenti tipologie:

- "Assegnazione annuale" più "Residui liberi";
- "Assegnazione annuale" più risorse diverse dal FUN;
- "Residui liberi" più risorse diverse dal FUN.

Qualora si attinga da "Risorse miste" è necessario specificare, nel campo "7. Breve descrizione..." quale tipo di risorse si programmano/rendicontano tra quelle sopra elencate.

Si raccomanda, inoltre, di non programmare eventuali Residui liberi in quota parte per ciascuna Attività prevista: le risorse dell'Assegnazione annuale sono destinate, nella loro totalità, alle Attività programmate. Eventuali ulteriori Attività, che residuano dall'assegnazione annuale, potranno essere finanziate con risorse derivanti dai Residui liberi.

4. Che cosa si intende con l'espressione "n. totale soci indiretti" indicata nella Scheda Amministrativa?

Con l'espressione "n. totale soci indiretti" si fa riferimento alle persone giuridiche associate al CSV non direttamente ma per il tramite di un altro ente che sia socio diretto.

Se ad esempio è socio diretto del CSV un ente di secondo livello, a valenza provinciale o regionale, i soci diretti di quest'ultimo corrispondono ai soci indiretti del CSV: se il socio diretto "A" del CSV è una rete regionale che conta, al suo interno 10 soci, questi 10 soci andranno conteggiati come soci indiretti del CSV.

Si ricorda che nel conteggio devono essere escluse eventuali duplicazioni, ossia enti che sono già soci diretti del CSV oppure enti presenti in più basi sociali dei soci diretti del CSV.

5. Successivamente all'ammissione a finanziamento della Programmazione 2023, è possibile per il CSV effettuare variazioni di budget nel corso dell'anno?

No, il totale ammesso a finanziamento dall'OTC non può essere variato dal CSV nel corso dell'anno.

6. Successivamente all'ammissione a finanziamento della Programmazione 2023, è possibile per il CSV effettuare degli scostamenti di budget nel corso dell'anno?

Sì, è possibile nelle seguenti modalità:

- scostamenti di budget inferiori al 20% rispetto a quanto ammesso a finanziamento dall'OTC: eventuali scostamenti verso l'alto registrati in una o più Aree di riferimento, purché compensati con minori costi sostenuti nelle altre Aree, dovranno essere motivati a consuntivo, in sede di rendicontazione;
- scostamenti di budget superiori al 20% rispetto a quanto ammesso a finanziamento dall'OTC: è necessaria l'autorizzazione dell'OTC; si raccomanda pertanto di consultare preventivamente l'OTC stesso per concordare le migliori modalità attuative.

Si ricorda inoltre che il CSV dovrà, in ogni caso, fornire la delibera dell'organo competente, le motivazioni dello scostamento e l'Area o le Aree di riferimento dalle quali saranno attinte le risorse necessarie ad operare la variazione richiesta (ai fini dell'autorizzazione dell'OTC, saranno richieste una o più Schede Attività idoneamente aggiornate).

Resta invariato il totale ammesso a finanziamento (principio di compensazione).

7. È possibile utilizzare il FUN per sostenere quote fisse o percentuali relative all'adesione del CSV a confederazioni, coordinamenti regionali o altre forme associative tra CSV?

Sì, è possibile. In applicazione dei principi di economicità e integrazione, è possibile prevedere tale tipologia di costo per attività volte allo sviluppo di progetti e metodi di sistema.

In tal caso, il CSV dovrà evidenziare le reali e concrete attività congiunte in applicazione della cooperazione richiamata dal CTS.

8. È possibile che un CSV fornisca ad un altro CSV un servizio di tenuta della contabilità?

Sì, è possibile, in applicazione dei principi di economicità e integrazione.

In tal caso, i costi sostenuti dai CSV per i servizi di contabilità ricevuti da altri CSV dovranno essere classificati tra gli "Oneri di Supporto Generale", lettera E) del Preventivo/Rendiconto di Gestione, alla voce "2) Servizi". I proventi, invece, ricevuti dai CSV per i servizi di contabilità offerti ad altri CSV potranno essere classificati tra i "Proventi da attività di interesse generale", lettera A) del Preventivo/Rendiconto di Gestione, nella voce "10) Altri ricavi, rendite e proventi".

Non è invece possibile utilizzare le risorse del FUN per la tenuta della contabilità di altri soggetti, come già evidenziato al capitolo 2.2.4 degli *Indirizzi strategici generali triennali 2022-2024*.

9. È possibile utilizzare il FUN per supportare progetti, del CSV o di ETS, tramite premi di vario genere o forniture di materiali di varia tipologia (ad esempio, prodotti alimentari, kit cancelleria, coffee break, divise, dispositivi di protezione individuale, libri, etc.)?

L'art. 61, c. 1, lett. b) del CTS vieta le erogazioni dirette e il trasferimento a titolo gratuito di beni mobili; tale previsione è stata recepita dal § 2.2.4 degli *Indirizzi strategici generali triennali 2022-2024*.

Pur tuttavia, l'OTC e l'ONC si riservano in ogni caso di valutare eventuali attività che prevedano tali tipi di supporto, inseriti in maniera coerente e strumentale, nel rispetto del principio di economicità, se compatibili con le finalità che il CSV deve perseguire nell'utilizzo del FUN.

10. I servizi di consulenza erogati con il FUN possono avere ad oggetto la trasmissione telematica dei modelli fiscali, quali 5x1000 e simili?

Sì, è possibile, purché risponda all'esigenza di rafforzare le competenze del volontario, ai sensi dell'art. 63 c. 1 e c. 2 lett. c) del CTS.

In ogni caso, si evidenzia che tale servizio e più in generale tutti i servizi di consulenza del CSV devono essere finalizzati non solo a fornire risposta immediata all'esigenza manifestata dal volontario ma anche ad abilitarlo per il futuro, ossia a fornirgli gli strumenti e le competenze che successivamente gli permetteranno di risolvere la medesima problematica in maniera autonoma.

Per tale ragione è preferibile che il servizio erogato con il FUN si configuri non come il pagamento del compenso del professionista incaricato all'invio delle pratiche degli ETS richiedenti ma come un accompagnamento (a cura delle risorse umane del CSV) del volontario all'utilizzo della piattaforma dell'Agenzia dell'Entrate, così che il volontario possa provvedere autonomamente per il futuro.

11. Possono essere programmati con il FUN servizi di informazione e comunicazione che in pratica si traducono nella stampa di materiale promozionale dell'ETS, nella creazione del sito web dell'ETS, nella redazione e pubblicazione della rivista dell'ETS e azioni similari?

Sì, è possibile, purché risponda all'esigenza di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli ETS, ai sensi dell'art. 63, c. 1 e c. 2, lett. d) del CTS.

Pertanto, il materiale suindicato può essere realizzato con il FUN solo se è destinato alla “*promozione di iniziative di volontariato*” e non a supportare/promuovere genericamente l’ETS o la sua attività.

Inoltre, in merito ai vari servizi di stampa programmati dal CSV, si ricorda l’obiettivo previsto dalle *Linee guida 2023*, ossia quello di “*ridurre fino ad esaurire nel 2024 le produzioni e le pubblicazioni cartacee di carattere locale, fatta eccezione per il Braille, e valutare con il coinvolgimento di CSVnet quelle di carattere nazionale o sovraregionale*”.

12. Possono essere programmati con il FUN servizi di supporto tecnico-logistico che in pratica prevedono l’assegnazione ad alcuni volontari di spazi e attrezzature?

Sì, ma esclusivamente, come prevede la normativa, per un tempo limitato. Ai sensi dell’art. 63, c. 1 e c. 2, lett. f) del CTS, il FUN può essere utilizzato per mettere a disposizione “*temporanea*” dei volontari spazi, strumenti e attrezzature; pertanto il CSV deve in tal caso prevedere limiti temporanei di utilizzo anche al fine di evitare che il servizio sia ad uso esclusivo di alcuni volontari.

13. Nella programmazione è possibile prevedere la presenza di regole che subordinino l’erogazione di taluni servizi alla presenza di un numero minimo di volontari all’interno degli ETS richiedenti, diversi da ODV ed APS, oppure che limitino l’erogazione di alcune tipologie di servizi ad ETS che si avvalgano di un numero minimo di volontari stabilito?

No, non è possibile. Ai sensi dell’articolo 63, comma 1 del Codice del Terzo settore, le risorse del FUN devono essere utilizzate per una maggiore e più capillare diffusione della cultura del volontariato su tutto il territorio nazionale al fine di «promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore».

È possibile, tuttavia, prevedere modalità di accesso differenziato fra i diversi ETS ai propri servizi, in considerazione di quanto indicato negli *Indirizzi strategici generali triennali 2022-2024*, per assicurare ad esempio il “particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato”. In tali casi è comunque necessario tenere in considerazione, in maniera integrata, tre aspetti: soggetto richiedente, tipo di servizio richiesto e finalità ultima del servizio. Per alcuni tipi di servizi, infatti, è difficilmente applicabile qualsiasi tipo di limitazione d’accesso (promozione del volontariato); in altri casi, invece, può risultare coerente, se ben argomentato nella programmazione, attraverso descrizioni chiare e complete (consulenza).

Gli *Indirizzi strategici generali* affermano, in ogni caso, che «la limitazione di eventuali servizi a singole categorie di soggetti deve essere ragionevolmente motivata e documentata nei possibili effetti. Si tratta, quindi, di una circostanza specifica, che deve poggiarsi su alcune considerazioni rese evidenti e ragionevoli (ad esempio, numero dei soggetti interessati, volume di attività, collocazione geografica, ecc.)».